



Sussidio straordinario per acquisto occhiali da vista per i figli minori dei soci

MUTUA CREDITO COOPERATIVO

LUGLIO 2023
REVISIONE 1

Sussidio straordinario per acquisto occhiali e lenti da vista

ART. 1 Assistiti

I sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a **Mutua BVLG - Mutua del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata Mutua.

ART. 2 Tipo di sussidio erogato

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

Tipologia di Sussidio	Beneficiari	% di rimborso	massimale
Sussidio per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per i figli minori	Soci	80% sul singolo acquisto	100,00 € per nucleo familiare

Il sussidio è dovuto solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con la Mutua. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per il periodo indicato all'art.5 e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare del sussidio in parola, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa e dichiarazione che la spesa è stata effettuata per il proprio figlio/a minore (disponibile sul sito web).

Il sussidio è dovuto solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 Limiti ai sussidi alla famiglia

Il sussidio indicato al precedente art. 2 è erogato fino all'80% (per un massimale di € 100) della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

Il sussidio, inoltre, non è dovuto per la presentazione della domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 4 Decorrenza delle garanzie – Termini di aspettativa

Il sussidio di cui al presente regolamento decorre dalle ore 24:00 del 1° giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

ART. 5 Durata della copertura

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso il sussidio di cui al presente regolamento ha durata dal 01.09.2023 al 30.11.2023.

All'Associato è consentito avanzare richieste di accesso al beneficio a partire dalla data di decorrenza della campagna del 01/09/2023 fino alla data di scadenza della campagna del 31/12/2023.

ART. 6 Criteri e procedure di liquidazione

L'erogazione del sussidio previsto dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua* tramite app o sito web.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua* entro **il termine di cui all'art.5**. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

Come allegati dovranno essere prodotti:

- Documento di spesa
- Dichiarazione che la spesa è stata effettuata per il proprio figlio/a minore **(disponibile sul sito web)**

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 Definizione di esercente convenzionato

Per "esercente convenzionato" si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l'accordo stipulato tra "esercente convenzionato" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 8 Disposizioni esecutive

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01.09.2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20.07.2023